COPIA



Comune di Castelvecchio Di Rocca Barbena

PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 4

OGGETTO:

Manovra tariffaria anno 2017 - Conferma tariffe IMU, TASI

Nell'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTINOVE del mese di MARZO alle ore 19:30 nella sede Comunale, previa notifica degli inviti personali e relativo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati in seduta Pubblica ed in convocazione Ordinaria i seguenti componenti di questo CONSIGLIO COMUNALE.

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
MILANI MARINO	X	
BEFFA GIANNI	X	
BAGNASCHINO PIERPAOLO	X	
DELFINO GIORGIA	X	
MALCO MICHELA	X	
MALCO SERGIO	X	
SCRIGNA ANGELO	X	
TRAVASONI MARCO		X
SANGUINETI SARA	X	
GIAROLA PATRIZIA	X	
SCRIGNA STEFANO	X	
TOTALE	10	1

Presiede il Sig.: MILANI MARINO

Partecipa alla seduta il Sig. MORABITO FEDERICA - Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: "MANOVRA TARIFFARIA" ANNO 2017 - CONFERMA TARIFFE IMU, TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il comma 1, dell'art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
 - l'art. 2 del Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;
- con D.L. n.244 del 30.12.2016 pubblicato in G.U. Serie Generale n.304 del 30 dicembre 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2017;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al *comma 26* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): "26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché' la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

VISTO quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

TASI.

- a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016: viene *eliminata la TASI sulla prima casa*, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- b) comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): "c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;
- c) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati": "21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità' e l'utilità', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo."; d) comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%): comma "28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015."
- e) commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU* e **TASI** per gli *immobili a canone concordato*: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

IMU.

a) comma 10 lettera b): "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le

unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»:".

- b) Comma 13. Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. "13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli:
- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. "
- c) Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:"25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e'abrogato."
- d) comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei *macchinari* "*imbullonati*. (vedi testo sopra riportato).
- e) commi 53 e 54: *riduzione del 25% di IMU* e TASI per gli *immobili a canone concordato* (vedi testo sopra riportato).

VISTO l'art. 1 lg 11.12.2016 n 232 (legge di stabilità 2017) ed in particolare:

il comma 42, lett a) il quale stabilisce che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;

VISTO l'art. 1 , comma 708 , della legge 27.12.2013 n. 147 nel quale si escludeva dall'applicazione dell'I.M.U. A decorrere dal 2014 i fabbricati rurali ad uso strumentale ;

RICHIAMATO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con DCC n. 12 del 03.09.2014;

VISTE:

- 1) la Delibera di consiglio comunale n. 11 del 28 luglio 2015 con la quale sono state determinate le aliquote per l'IMU relative all'anno 2015 e la delibera n. 8 del 26 *maggio 2016 con la quale sono state confermate anche per* il 2016 le seguenti aliquote:
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1 A8 A9 e per le relative pertinenze, nella misura dell'aliquota dello 0,40%;
- le restanti unità immobiliari nella misura dell'aliquota dello 0,90%
- **2**) la Delibera di consiglio comunale n. 10 del 28 luglio 2015 con la quale sono state determinate le aliquote per la TASI relative all'anno 2015 e la delibera n.7 del 26 maggio 2016 con la quale sono state confermate anche per il 2016 le seguenti aliquote

Per tutte le tipologie di immobili ed aree fabbricabili 1,6 per mille

RICHIAMATI:

- il D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti n. 10 favorevoli, n.0 contrari, n. 0 astenuti espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) **DI PRENDERE ATTO** della disposizione "blocca aumenti tariffari" contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2012) e confermata con legge di stabilità 2017 (art. 1 lg 11.12.2016 n 232) che prescrive al comma 42, lett a):

"per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015";

2) DI APPROVARE E CONFERMARE pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno

2017, le **medesime aliquote IMU, TASI** relative al 2016 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2016 quali esposti in dettaglio nella delibera di consiglio comunale numero 08 del 26 .05.2016 con riguardo all'IMU e la n. 07 del 26.05.2016 con riguardo alla TASI in premessa citata, **per la parte ancora vigente**, che qui si intendono richiamati, ovvero:

IMU

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A1 A8 A9 e per le relative pertinenze, nella misura dell'aliquota dello 0,40%;
- le restanti unità immobiliari nella misura dell'aliquota dello 0,90%

TASI

-per tutte le tipologie di immobili ed aree fabbricabili 1,6 per mille

- **3) DI DARE ATTO** che il versamento dell'imposta è effettuata in due rate di pari importo scadenti al 16 giugno 2017 e 16 dicembre 2017;
- **4) DI RINVIARE**, per la disciplina delle assimilazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dall'imposta, a quanto dispone il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con precedente atto reso in data odierna;
- **5) DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;
- **6) DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze.

Successivamente, il Consiglio comunale, con voti n. 10 favorevoli, n. 0 contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti, n. 0 astenuto, esito accertato e proclamato dal Presidente dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267.

*** ***

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to MILANI Marino

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Letto, confermato e sottoscritto

II Presidente MILANI MARINO F.to	Il Segretario Comunale MORABITO FEDERICAF.to	
CERTIFICATO DI	PUBBLICAZIONE	
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblic 14/04/2017 per rimanervi 15 giorni interi e consecutiv		
	Il Segretario Comunale MORABITO FEDERICA F.to	
ESECUTIVITA'		
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:		
[] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico de [] Ai sensi dell' art. 134 c. 4 TUEL	egli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)	
	Il Segretario Comunale MORABITO FEDERICAF.to	
Copia conforme all'originale per uso amministrativo		

Il Segretario Comunale MORABITO FEDERICA